



The European Agricultural Fund for Rural Development:
Europe investing in rural areas



REGIONE LIGURIA

Italy - Rural Development Programme (Regional) - Liguria

CCI	2014IT06RDRP006
Tipo di programma	Programma di sviluppo rurale
Paese	Italia
Regione	Liguria
Periodo di programmazione	2014 - 2022
Autorità di gestione	Dirigente pro-tempore del Settore Politiche Agricole e della Pesca della Regione Liguria
Versione	12.0
Stato versione	Aperto
Data dell'ultima modifica	21/04/2022

Indice

1.	TITOLO DEL PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE.....	3
2.	TIPO DI MODIFICA.....	3
3.	MODIFICA RELATIVA ALL'ARTICOLO 4, PARAGRAFO 2, TERZO COMMA DEL REGOLAMENTO N. 808/2014 (SENZA TENERE CONTO DEI LIMITI FISSATI IN TALE ARTICOLO).....	3
4.	DESCRIZIONE DELLA MODIFICA - ARTICOLO 4, PARAGRAFO 1, DEL REGOLAMENTO (UE) N. 1303/2013	3
4.1.	MODIFICHE ALLE MISURE M07.02, M07.04, M07.05	4
4.1.1.	Motivi e/o difficoltà di attuazione che giustificano la modifica	4
4.1.2.	M07.02 - Infrastrutture essenziali alle popolazioni rurali.....	4
4.1.3.	M07.04 - Investimenti per attività ricreative, culturali e altri servizi per la popolazione rurale.....	5
4.1.4.	M07.05 - Infrastrutture turistiche e ricreative	6
4.1.5.	Impatto della modifica sugli indicatori	6
4.1.6.	Rapporto tra la modifica e l'AP.....	6

1. Titolo del programma di sviluppo rurale

Italy - Rural Development Programme (Regional) - Liguria

2. Tipo di modifica

[d. Decisione di cui all'articolo 11, lettera b\), secondo comma](#)

3. Modifica relativa all'articolo 4, paragrafo 2, terzo comma del regolamento n. 808/2014 (senza tenere conto dei limiti fissati in tale articolo)

4. Descrizione della modifica - articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1303/2013

4.1. MODIFICHE ALLE MISURE M07.02, M07.04, M07.05

4.1.1. Motivi e/o difficoltà di attuazione che giustificano la modifica

La mancanza e/o l'inadeguatezza di infrastrutture e servizi essenziali rendono disagevole la permanenza delle popolazioni nelle aree rurali più marginali della Regione, il che concorre ad un progressivo spopolamento che porta ad un invecchiamento ed impoverimento del tessuto socioeconomico di tali aree.

Lo sviluppo economico territoriale delle aree rurali richiede quindi, quale passaggio obbligato, il miglioramento del livello delle piccole infrastrutture e dei servizi essenziali, elementi indispensabili per stimolare lo sviluppo locale dei borghi rurali.

Le criticità sopra rilevate concernono, in modo particolare, i piccoli Comuni che difficilmente riescono a reperire le risorse necessarie per realizzare autonomamente gli investimenti necessari a garantire la presenza di strade, acquedotti, impianti di produzione/distribuzione di energia e/o l'erogazione di servizi di trasporto, ricreativi, turistici, ecc.

Per questo motivo, la misura M.7 del PSR, che sostiene solo interventi nelle aree rurali intermedie (aree C) e nelle aree rurali con problemi di sviluppo (aree D), proprio per garantire risorse ai comuni più piccoli già prevede che in alcuni casi siano stabilite delimitazioni più restrittive, in base alla popolazione complessiva dei comuni interessati.

Per le tipologie di intervento M.7.2, M.7.4 e M.7.5, infatti, sono ammissibili esclusivamente investimenti realizzati nei comuni ricadenti nelle aree rurali con problemi di sviluppo (aree D) con un numero di abitanti inferiore ai 4.000.

L'impatto e il costo devastanti dell'emergenza sanitaria causata dalla pandemia da COVID - 19 e della crisi economica e sociale che ne è seguita, se da un lato rischia di accentuare il divario già esistente tra zone urbane e rurali, dall'altro rischia, all'interno di queste ultime, di andare a discapito specialmente dei comuni più piccoli, che vedono ulteriormente ridursi le possibilità di poter disporre di risorse finanziarie e quindi di realizzare interventi volti a migliorare la qualità di vita della loro popolazione.

Per le stesse tipologie di intervento M.7.2, M.7.4 e M.7.5, si ritiene, pertanto, opportuno riservare la priorità anche ai piccoli comuni dell'area C, determinando la soglia distintiva nel numero di abitanti inferiore ai 2.500.

Le tipologie di intervento interessate dalla modifica sono le seguenti:

- M07.02 - Infrastrutture essenziali alle popolazioni rurali;
- M07.04 - Investimenti per attività ricreative, culturali e altri servizi per la popolazione rurale;
- M07.05 - Infrastrutture turistiche e ricreative.

4.1.2. M07.02 - Infrastrutture essenziali alle popolazioni rurali

4.1.2.1. Effetti previsti della modifica

Cap. 8.2.7.3.2.6. Condizioni di ammissibilità

Il testo attuale del PSR:

(...)

Gli investimenti di cui al punto 2 (acquedotti per uso potabile) e 3 (strade) sono limitati ai comuni ricadenti nelle aree rurali con problemi di sviluppo (aree D) con un numero di abitanti inferiore ai

4.000.

(...)

è così modificato:

(...)

Gli investimenti di cui al punto 2 (acquedotti per uso potabile) e 3 (strade) sono limitati ai comuni ricadenti nelle aree rurali con problemi di sviluppo (aree D) con un numero di abitanti inferiore ai 4.000 e ai comuni ricadenti nelle aree rurali intermedie (aree C) con un numero di abitanti inferiore ai 2.500.

(...)

Cap. 8.2.7.3.2.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

Il testo attuale del PSR:

(...)

- Sono prioritari gli investimenti realizzati in comuni ricadenti nelle aree rurali con problemi di sviluppo (aree D) con un numero di abitanti inferiore ai 4.000.

(...)

è così modificato:

(...)

- Sono prioritari gli investimenti realizzati in comuni ricadenti nelle aree rurali con problemi di sviluppo (aree D) con un numero di abitanti inferiore ai 4.000 e ai comuni ricadenti nelle aree rurali intermedie (aree C) con un numero di abitanti inferiore ai 2.500.

(...)

4.1.3. M07.04 - Investimenti per attività ricreative, culturali e altri servizi per la popolazione rurale

4.1.3.1. Effetti previsti della modifica

Cap. 8.2.7.3.4.6. Condizioni di ammissibilità

Il testo attuale del PSR:

(...)

Sono ammissibili esclusivamente investimenti realizzati nei comuni ricadenti nelle aree rurali con problemi di sviluppo (aree D) con un numero di abitanti inferiore ai 4.000.

(...)

è così modificato:

(...)

Sono ammissibili esclusivamente investimenti realizzati nei comuni ricadenti nelle aree rurali con problemi di sviluppo (aree D) con un numero di abitanti inferiore ai 4.000 e nei comuni ricadenti nelle aree rurali intermedie (aree C) con un numero di abitanti inferiore ai 2.500.

(...)

4.1.4. M07.05 - Infrastrutture turistiche e ricreative

4.1.4.1. Effetti previsti della modifica

Cap. 8.2.7.3.5.6. Condizioni di ammissibilità

Il testo attuale del PSR:

(...)

Sono ammissibili esclusivamente investimenti realizzati nei comuni ricadenti nelle aree rurali con problemi di sviluppo (aree D) con un numero di abitanti inferiore ai 4.000.

(...)

è così modificato:

(...)

Sono ammissibili esclusivamente investimenti realizzati nei comuni ricadenti nelle aree rurali con problemi di sviluppo (aree D) con un numero di abitanti inferiore ai 4.000 e nei comuni ricadenti nelle aree rurali intermedie (aree C) con un numero di abitanti inferiore ai 2.500.

(...)

4.1.5. Impatto della modifica sugli indicatori

La proposta di modifica non comporta alcuna variazione al set degli indicatori del programma, né alla loro quantificazione.

4.1.6. Rapporto tra la modifica e l'AP

Non pertinente